

La giurisprudenza: le sentenze per esteso a cura avv. Pasquale Guida

**LA GIURISPRUDENZA: le sentenze per esteso****Reato commissivo doloso- Colpevolezza- Dolo e tossicodipendenza**

Cassazione Penale, n. 09933 del 05.03.2020-12.03.2020, Sez. 6

**Reato commissivo doloso- Colpevolezza- Dolo e tossicodipendenza****MASSIMA**

È principio di diritto quello secondo cui, in tema di reato di maltrattamenti in famiglia, integri il relativo elemento soggettivo, ex art. 572, la ricorrenza del dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di sottoporre la vittima a sofferenze fisiche e morali continuate, con la conseguenza che è irrilevante lo stato di tossicodipendenza non accidentale.

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE SESTA PENALE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISCUOLO Anna	-	Presidente	-
Dott. CALVANESE Ersilia	- rel.	Consigliere	-
Dott. DE AMICIS Gaetano	-	Consigliere	-
Dott. GIORGI Maria Silvia	-	Consigliere	-
Dott. ROSATI Martino	-	Consigliere	-

ha pronunciato la seguente:

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

S.R., nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 25/06/2019 della Corte di appello di Cagliari;

visti gli atti, il provvedimento denunciato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese;

udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. LORI Perla, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

**FATTO**

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Cagliari confermava la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di S.R. per i reati di cui all'art. 572 c.p., (capo A) e art. 81 c.p., art. 612 c.p., comma 2 (capo B).

All'imputato era stato contestato di aver maltrattato la madre e il fratello conviventi, entrambi affetti da gravi patologie, sottoponendoli ad abituali vessazioni e quotidiane violenze morali, nonché di aver minacciato ripetutamente gli zii non conviventi.

2. Ricorre avverso tale sentenza il difensore dell'imputato, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, disp. att. c.p.p..

2.1. Violazione di legge, in relazione agli artt. 453,454 e 365 c.p.p.; nullità ex art. 181 c.p.p., lett.

c), del decreto di giudizio immediato.

Erroneamente la Corte di appello ha affrontato la eccezione sollevata dal ricorrente in ordine alla mancanza delle condizioni per l'emissione del decreto di giudizio immediato, in quanto l'imputato non era stato sottoposto a custodia cautelare (ma soltanto a misura non custodiale) e non era stato interrogato, nè gli era stato notificato l'invito nelle forme ex art. 375 c.p.p..

Il Tribunale aveva a sua volta respinto la eccezione, sostenendo che l'imputato aveva ricevuto la notifica per l'interrogatorio ex art. 294 c.p.p.. Di tale notifica non vi è traccia agli atti e non è dato di sapere se siano state rispettate le formalità di cui agli artt. 453 e 375 c.p.p..

La Corte di appello ha erroneamente applicato

la sentenza delle Sezioni Unite n. 42979 del 2014 che stabilisce che sussiste la nullità ex art. 178, lett. c), del decreto di giudizio immediato in caso di irregolare notifica dell'invito a comparire all'interrogatorio.

L'avviso per l'interrogatorio di garanzia, che non è preceduto dalle formalità previste dall'art. 375 c.p.p., non è equiparabile a quello richiesto per il giudizio immediato e mancando agli atti

l'invito rivolto al ricorrente non è neppure verificabile la equipollenza in concreto degli atti. In ogni caso non era stato rispettato il termine di tre giorni.

2.2. Violazione dell'art. 572 c.p., in quanto la mancanza di una condotta violenta e minacciosa e le condizioni soggettive in cui versava l'imputato (gravissimo stato di tossicodipendenza) dovevano far escludere l'intento vessatorio verso i familiari.

**DIRITTO**

1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito illustrate.

2. Il primo motivo è manifestamente infondato e generico.

Preliminarmente, palesemente infondata è la dedotta mancanza agli atti dell'avviso per l'interrogatorio di garanzia, posto che tale atto è allegato al fascicolo processuale (foglio 45), dal quale si evince la sua regolare notifica "a mani" del ricorrente in data 18 settembre 2017.

Peraltro, la verifica della tipologia dell'avviso ricevuto dal ricorrente è irrilevante in concreto.

Come correttamente affermato dalla Corte di appello, la questione sollevata trova la sua soluzione nell'arresto delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 42979 del 26/06/2014, Squicciarino, Rv. 260017).

Il Massimo Consesso di legittimità ha stabilito che, poichè la formulazione del giudizio di evidenza della prova è possibile soltanto in presenza di una compiuta contestazione alla persona sottoposta alle indagini degli elementi di accusa raccolti nei suoi confronti, idonea a consentire il pieno esercizio del diritto di difesa mediante l'illustrazione delle proprie discolpe, l'interrogatorio della persona sottoposta alle indagini o, comunque, la rituale previa contestazione degli addebiti e la fissazione dei termini per l'introduzione del giudizio sono funzionali ad un corretto accertamento dell'evidenza probatoria.

Secondo quanto affermato nel medesimo arresto, il previo interrogatorio della persona sottoposta alle indagini o, comunque, la contestazione dell'accusa con l'invito a comparire emesso nelle forme indicate nell'art. 375 c.p.p.,

comma 3, è indispensabile per porre la persona in condizione di esporre la sua versione, fornire le sue discolpe, adottare le più opportune iniziative difensionali, interloquire sulla natura, evidente o meno, delle prove, contrastare la richiesta di emissione del decreto di giudizio immediato e la sua eventuale adozione. Il contraddittorio effettivo (o, quanto meno, la possibilità dello stesso) in ordine all'esito delle investigazioni svolte dal pubblico ministero rappresenta un passaggio procedimentale ineludibile per la formulazione del giudizio di evidenza della prova, implicante un apprezzamento di superfluità dell'udienza preliminare.

Le Sezioni Unite hanno stabilito che, stante la sua natura endoprocedurale e meramente strumentale all'interno della più ampia sequenza procedimentale di approdo alla fase del dibattimento, il provvedimento adottato dal giudice per le indagini preliminari che dispone il giudizio abbreviato è insuscettibile di sindacato da parte del giudice del dibattimento. Il giudice del dibattimento è tenuto invece a rilevare l'omesso interrogatorio dell'accusato o l'omesso invito a presentarsi prima della formulazione della richiesta di giudizio immediato. Tale vizio è, infatti, rilevabile dal giudice del dibattimento in quanto violazione di una norma procedimentale concernente l'intervento dell'imputato, sanzionata di nullità a norma dell'art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c), e art. 180 c.p.p., e non in quanto carenza di un presupposto del rito.

Tale esegesi consente quindi di ritenere che quel che rileva ai fini di tale nullità è che la difesa dell'imputato sia messa in condizione di interloquire sull'accusa formulata dal P.M. e sul compendio processuale raccolto nelle investigazioni.

La Suprema Corte (Sez. 6, n. 39452 del

LA GIURISPRUDENZA: le sentenze per esteso

07/07/2016, Brigandi, Rv. 268221) ha infatti correntemente ritenuto sufficiente a tal fine l'interrogatorio di garanzia ex art. 294 c.p.p., (preordinato alla verifica della permanenza delle condizioni per la applicabilità di una misura cautelare), perchè equipollente a quello richiesto per l'ingresso al rito speciale: quel che conta è la contestazione dei fatti addebitati e degli elementi di prova a suo carico, sì da porlo nella condizione di esplicitare un completo e consapevole intervento difensivo sulla evidenza delle emergenze a suo carico e sulla opzione processuale dell'organo della accusa, mentre irrilevante è che l'indagato sia stato edotto che la sua escussione può essere prodromica alla instaurazione del rito immediato.

Per le stesse ragioni è da ritenersi raggiunto il medesimo scopo con il relativo invito per l'interrogatorio di garanzia.

La persona sottoposta ad una misura cautelare è infatti in condizione, ancor prima dell'invito a comparire per l'interrogatorio di garanzia (ovvero con la notificazione del titolo cautelare) di essere ampiamente edotta dei termini dell'accusa e degli indizi che la giustificano (art. 292 c.p.p.) nonchè di poter accedere agli atti di indagine (art. 293 c.p.p.), così da poterne valutare la consistenza e determinarsi conseguentemente sulle facoltà difensive da esercitare in sede di interrogatorio.

Pertanto, come già affermato (Sez. 6, n. 39452 del 07/07/2016 cit.), il mancato avvertimento rileva soltanto nell'invito ex art. 375 c.p.p. (ai sensi del combinato disposto dell'art. 453 c.p.p., comma 1, e art. 375 c.p.p., comma 3), poichè in tal caso l'indagato, raggiunto da tale invito, ha un orizzonte conoscitivo pressochè inesistente sul materiale investigativo e non è effettivamente in grado di interloquire sulla sua consistenza e qualità.

Così richiamate le coordinate esegetiche sulla questione posta dal ricorrente, il motivo di ricorso finisce per rivelarsi anche generico, in quanto basato su un dato meramente formale (omesso avviso ai sensi dell'art. 453 c.p.p.), non rilevante, senza che siano state dedotte concrete violazioni nel caso concreto alle garanzie difensive.

Risulta parimenti irrilevante, versandosi in interrogatorio di garanzia, il dedotto mancato rispetto del termine ex art. 375 c.p.p..

3. Inammissibile è anche il secondo motivo.

Va premesso che il ricorrente con l'appello aveva soltanto contestato, quanto al capo A), la sussistenza del dolo. Secondo la prospettazione difensiva non vi era dubbio che con la sua condotta avesse cagionato ai familiari conviventi "privazioni e tristezze", ma non aveva tuttavia perseguito alcuna finalità vessatoria nei loro confronti, posto che la sua condotta era volta unicamente a soddisfare il suo grave di tossicodipendenza.

Ebbene, alcun vizio è rinvenibile nella risposta fornita a tale censura dalla Corte di appello.

La Corte di appello ha infatti rilevato che il ricorrente era pienamente consapevole di aver sottoposto i familiari ad un regime umiliante e degradante, mostrandosi totalmente indifferente alla condizione di speciale vulnerabilità della madre e del fratello, affetti da gravi patologie, e impedendo viepiù, con comportamento aggressivo, ai parenti e agli operatori socio-sanitari di accudirli.

Si tratta di motivazione adeguata e non manifestamente illogica, tenuto conto che l'elemento psicologico del reato di maltrattamenti in famiglia è costituito dal dolo generico, che consiste nella coscienza e volontà di sottoporre il soggetto passivo (o i soggetti passivi) a sofferenze fisiche e morali continuate (ex multis, Sez. 6, n. 25183 del 19/06/2012, R., Rv. 253042) e che il fatto che i singoli episodi costituenti, nel loro complesso, la condotta criminosa siano commessi durante uno stato di tossicodipendenza non accidentale è irrilevante ai fini dell'accertamento dolo (tra tante, Sez. 5, n. 45997 del 14/07/2016, Beti, Rv. 268482).

4. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento.

In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che il

ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di duemila Euro, in favore della Cassa | delle Ammende.

**PQM**

**Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000 in favore della Cassa delle Ammende.**

Così deciso in Roma, il 5 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2020.